

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AURASANA"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata

È costituita l'Associazione Sportiva denominata "Aurasana" a norma degli art. 36 e seguenti del Codice civile.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'Associazione è ubicata in Cattolica (RN), Via Pascoli n. 100.

La sede dell'associazione può essere trasferita per deliberazione dell'assemblea dei soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Analogamente per deliberazione dei predetti organi e comunque solo ed unicamente per ragioni logistiche, potranno esistere altre sedi secondarie ma prive di organi direttivi autonomi.

Art. 3 – Soci

I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che firmano l'atto costitutivo dell'Associazione e attraverso il pagamento della prima quota sociale costituiscono l'Associazione di cui all'art. 1 del presente statuto. I soci fondatori non sono esonerati dal versamento della quota annua associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo in carica.

Sono soci ordinari coloro che decidono di aderire attraverso la sottoscrizione della prima quota sociale che va rinnovata annualmente.

L'adesione all'Associazione impone il rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali e la tenuta di un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne tra soci, sia in quelle con i terzi.

La partecipazione alle attività non dà diritto ad alcun compenso né rimborso delle spese sostenute, salvo disposizione del Consiglio Direttivo.

Tutti soci hanno il diritto di voto esprimibile in assemblea per tutte le decisioni relative alla vita dell'Associazione ivi compresa l'elezione del Consiglio Direttivo e l'approvazione del rendiconto di gestione annuale.

Non è previsto un tetto massimo al numero dei soci.

Ogni Socio è munito di tessera identificativa recante il proprio Nome e Cognome, il numero e l'anno di validità della tessera.

La qualità di socio dell'associazione viene meno a seguito di:

- Decesso;
- Mancato rinnovo dell'adesione;
- Morosità nel versamento della quota di adesione;
- Dimissione;
- Espulsione per gravi motivi;
- Comportamenti che danneggino gravemente l'Associazione;
- Cattiva condotta pubblica;
- Dissidi gravi con gli altri soci;
- Inadempienza e disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Nell'ipotesi di cattiva condotta pubblica o di attività pregiudizievoli all'interesse dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può pronunciare l'espulsione del socio. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile e non necessita di motivazione. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi motivo non dà diritto al rimborso della quota annua pagata né alla parte di competenza del fondo comune.

Con la perdita della qualità di Socio è fatto obbligo di restituire al Consiglio Direttivo la tessera di identificazione

Art. 4 – Finalità

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare alle persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;
- promuovere la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva;
- promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo, biofisico, psicologico, estetico e spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle loro condizioni di vita attraverso le discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche;
- contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività attraverso lo studio delle filosofia orientale e delle pratiche psicofisiche, energetico-spirituali ad essa correlate: lo yoga, il reiki, lo shiatsu, il nuad bo-rarn (shiatsu tradizionale thailandese), il rilassamento coreano, la riflessologia plantare, la naturopatia e tutte le metodologie analoghe.

Al fine di perseguire gli scopi di cui sopra, saranno promosse attività corporee guidate atte ad evidenziare le relazioni tra corpo, emozione e anima, nonché a mettere in luce nuove possibilità di consapevolezza e scelta nella vita.

L'Associazione potrà organizzare conferenze a tema, convegni, corsi di approfondimento, prestito librario, vendita agli associati di tutti i supporti per la pratica, seminari di studio, convegni, dimostrazioni e tutte quelle attività culturali, sportive, ricreative, utili alla crescita culturale, sportiva e sociale, dei soci e dei cittadini terzi interessati.

L'Associazione potrà inoltre pubblicare testi didattici/divulgativi anche multimediali e istituire una biblioteca di consultazione.

Le finalità potranno essere perseguite anche attraverso la partecipazione a qualsiasi iniziativa promossa da terzi o in concorso con essi.

Art. 5 – Organi sociali

sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea, composta da tutti gli iscritti all'Associazione;
- il Presidente dell'associazione;
- Il Vice Presidente dell'associazione;
- il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente e da altri tre Consiglieri eletti dall'Assemblea;

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea, che è composta da tutti i soci, ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente dell'Associazione;
- sceglie i membri del Consiglio Direttivo specificando quale ricopre la carica di Vice Presidente;
- approva il bilancio;
- delibera sulle modifiche dello statuto prospettate dal Consiglio direttivo;

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta l'anno in seduta ordinaria;

- in seduta straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti effettivi del Consiglio direttivo;
- su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ordinaria per essere validamente costituita deve avere la maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione, mentre per la seconda non sono previsti limiti; le deliberazioni sono valide se perse con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che verrà assistito da un segretario da lui nominato.

Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta esclusivamente da un'altro Socio, ma nessun socio potrà rappresentarne più di tre.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito ufficiale dell'associazione, il cui dominio è reso noto a tutti i soci al momento dell'iscrizione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'incontro e dovrà contenere l'indicazione del giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà, nonché il relativo ordine del giorno. Dalle riunioni dell'Assemblea dei Soci viene redatto verbale a cura del segretario e, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene trascritto in apposito libro depositato presso la sede sociale.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica per un triennio, decadendo automaticamente entro il 30 aprile del terzo anno successivo in sede di approvazione del rendiconto annuale, ed è rieleggibile.

Al Presidente compete, potendo confidare nella collaborazione degli altri consiglieri, lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, egli può svolgere atti di straordinaria amministrazione, previa ratifica del suo operato da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e ne verifica il buon funzionamento.

Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e provvede agli atti amministrativi e contabili necessari.

Art. 8 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per cui venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la presidenza dell'Associazione e deve convocare entro e non oltre il termine di 30 giorni un'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Vicepresidente e da altri tre consiglieri. Qualora le esigenze lo richiedano il numero dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere aumentato rispettando, però, la numerazione dispari.

Il Consiglio Direttivo è organo elettivo e rimane in carica per un triennio decadendo automaticamente entro il 30 aprile del terzo anno successivo in sede di approvazione del rendiconto annuale da parte dell'assemblea, pur conservando pieni poteri decisionali ed operativi fintantoché non viene rieletto dai soci il nuovo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti per maggioranza di voti dei presenti ed è condizione fondamentale, per tutte le persone elette, che le stesse siano iscritte all'associazione come Soci.

I Consiglieri, in forma disgiunta, coadiuvano con il Presidente nello svolgimento dell'amministrazione, mentre in forma congiunta quale Consiglio Direttivo:

- deliberano in merito alla straordinaria amministrazione od approvano, in via di ratifica, l'operato del Presidente in caso di particolare necessità o urgenza;
- predispongono il rendiconto annuale dell'Associazione;
- fissano le quote sociali e le previsioni di spesa;
- stabiliscono eventuali compensi o quote di rimborso spesa forfetarie per il Presidente, il Vice Presidente ed i singoli consiglieri;
- accolgono le istanze degli associati, al fine di proporre ed adottare strumenti e soluzioni;
- stabiliscono l'ubicazione delle riunioni dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce di regola ogni semestre e negli altri casi su sollecitazione di almeno tre dei cinque Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 10- Mezzi finanziari

L'associazione non ha scopo di lucro e provvede al proprio sostentamento tramite autofinanziamento.

Il fondo comune del club è costituito esclusivamente:

- dalle quote di iscrizione e di rinnovo annuale versate dai singoli Soci;
- dai contributi a titolo di rimborso spese degli incontri mensili;
- dalle quote una tantum versate per organizzare eventi speciali (feste, gite, manifestazioni, cene,);
- dalle eccedenze di bilancio del precedente esercizio;
- da offerte, contributi, introiti per sponsorizzazioni, sovvenzioni, erogazioni, donazioni, lasciti di qualsiasi natura.

Art. 11 – Bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'assemblea a cura del Consiglio direttivo e si compone di un rendiconto delle entrate e delle uscite dell'ente durante l'anno, suddivise in istituzionali e non.

Nella stessa seduta il Presidente presenta il programma operativo dell'anno in corso.

Art. 12 – Avanzi di gestione

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

In tal caso l'Associazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale residuo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile.